

Cari colleghi,

Vi comunico le ultime iniziative messe in atto dagli Organismi dell'Ente e sulle quali ritengo importante e doveroso informarVi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato finalmente il provvedimento per la concessione della indennità di paternità ai padri liberi professionisti iscritti all'Epap nei casi previsti dalla delibera Epap n. 31/2007, e cioè:

- a) mancato diritto della madre a percepire l'indennità in quanto non iscritta ad alcuna Cassa o Ente di Previdenza ovvero perché disoccupata di lunga durata;
- b) morte della madre;
- c) grave infermità della madre;
- d) affidamento esclusivo al padre.

L'indennità di paternità è corrisposta al verificarsi dei seguenti eventi:

a) Gravidanza e puerperio

L'indennità è corrisposta per i tre mesi successivi alla nascita del bambino.

b) Adozione o affidamento

L'indennità è corrisposta per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia; l'indennità stessa spetta all'iscritto a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Per ogni informazione e delucidazione necessaria, oltre che contattarmi se lo ritenete, Vi invito a visitare il sito Epap al link "Prestazioni → Indennità di Paternità", ed, eventualmente, per gli aventi diritto, scaricare il modulo ed inviare la richiesta. *L'indennità di paternità erogata agli aventi diritto sarà pari ai tre dodicesimi dell'80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.*

A tal proposito l'Ente ha potuto, peraltro, prendere in esame anche le domande di indennità di paternità nei casi in cui l'evento si sia verificato a partire dall'11 ottobre 2005 (data della sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005) e che perverranno all'EPAP entro il 12 agosto 2009. Dopo tale data le domande saranno ritenute fuori termine e di conseguenza respinte.

Per le "provvidenze straordinarie" (ex art. 19 bis), inoltre, ovvero l'assistenza ai colleghi in difficoltà a seguito di disgrazie familiari o simili, è stata elevata la soglia reddituale di ammissibilità. Sarà necessario dimostrare un reddito familiare uguale o inferiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo (circa 30 mila euro). Le richieste di coloro che non hanno usufruito in passato delle provvidenze in quanto non rientranti nella soglia (che era di 15 volte il contributo minimo) saranno riconsiderate.

I mutui per i giovani colleghi sono stati resi di più facile accesso; infatti la soglia massima relativa all'età è stata portata a 40 anni (e non più 35 anni). Il prestito ammonta a 30 mila euro ed è utilizzabile unicamente per l'acquisto di attrezzature e macchinari necessari all'attività professionale (vedi regolamento su sito Epap). Il tasso di interesse è stato rinegoziato ed è adesso attestato al 2,17%.

Vi ricordo, ancora, che il Decreto Legge del 29 novembre 2008 n.185 (c.d. decreto anti-crisi), convertito nella Legge del 28 gennaio 2009 n. 2, ha introdotto l'obbligo di istituire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti agli albi ed agli elenchi istituiti con legge dello Stato.

Epap, a richiesta dell'iscritto, fornisce, sostenendone i costi, a titolo gratuito tale servizio. Il modulo per la richiesta è scaricabile dal sito Epap.

Vi rammento, infine, l'assistenza sanitaria gratuita, già attiva, per tutti i professionisti in regola con la contribuzione.

Per qualsiasi informazione e/o approfondimento al riguardo, nonché per qualsiasi considerazione e consiglio vorrete fornirmi, contattatemi pure.

Vi saluto cordialmente.

tel. 329 1625653 / 3338294209

dr. Gilberto Tambone
Consigliere CIG Epap